

R.G. n. 1341/2023

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
sezione quarta civile**

Il tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Simonetta Bruno	presidente
Gianluigi Canali	giudice
Andrea Giovanni Melani	giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 1341/2023 promossa da
, difeso dall'avvocata

attore

contro

convenuto

Conclusioni

ha precisato le conclusioni come rassegnate in citazione.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con citazione, ha convenuto in giudizio
, chiedendo sia revocata o annullata la sentenza dichiarativa del fallimento n. 89/2019 emessa da questo Tribunale il 24 aprile 2012 (*rectius* 2019). L'attore ha dedotto che la sentenza è fondata sull'erronea valutazione dello stato di insolvenza e pronunciata nonostante l'invalidità della notificazione a del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del decreto di fissazione dell'udienza.
2. non si è costituito in giudizio e ne va dichiarata la contumacia.
3. Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.

All'udienza del 2 marzo 2023, l'attore ha precisato le conclusioni senza chiedere la concessione dei termini *ex art.* 190 c.p.c. e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.

Questo collegio ritiene che, per imperative ragioni di economia processuale (art. 111, co. 2, parte seconda, c.p.c.), la domanda possa essere esaminata, benché la citazione (che avrebbe dovuto assumere la diversa forma di ricorso) non sia stata notificata nei confronti di I.R.O. s.p.a., parte del processo definito con la sentenza revocanda.

Ogniqualevolta il processo possa essere definito a favore della parte non costituita e per ragioni evidenti in rito (*absolutio ab instantia*), è possibile soprassedere agli incombeni relativi all'instaurazione del contraddittorio perché manifestamente superflui (cfr. per tutte, per analogia, Cass. civ., sez. VI⁻³, ord. 16 gennaio 2020, n. 800).

La domanda è improcedibile.

La domanda è sicuramente qualificabile come revocazione di sentenza ai sensi dell'art. 395 c.p.c., come desumibile dall'intestazione della citazione, dai motivi di ricorso, dalla procura alle liti; l'inferenza non è contraddetta dalla formulazione delle conclusioni, che contengono l'alternativa richiesta di revocare o annullare la sentenza dichiarativa del fallimento, dove la seconda ipotesi appare assunta come mero effetto equivalente a quello della prima.

Ai sensi dell'art. 399, co. 1, c.p.c., la citazione deve essere depositata entro venti giorni dalla notificazione con la copia autentica della sentenza.

La sentenza depositata dall'attore non è una copia autenticata (doc. n. 1 fasc. att.), ma mera copia (parziale) della sentenza che appare estratta dal fascicolo telematico.

L'omesso deposito della copia autentica dà luogo ad improcedibilità della domanda.

La domanda è comunque manifestamente inammissibile.

La domanda è affidata ad un solo motivo di revocazione.

Il tribunale avrebbe errato nell'accertamento del requisito oggettivo dell'insolvenza (art. 5 l.f.).

La revocazione è mezzo d'impugnazione a critica vincolata.

Il motivo dedotto dall'attore può essere soltanto ricondotto a quello di cui all'art. 395, n. 4), c.p.c., a mente del quale la sentenza può essere impugnata se «è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituisce un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare».

In negativo, invero, l'attore non ha dedotto il dolo della controparte, la falsità di prove, il ritrovamento di documenti decisivi, la contrarietà della sentenza ad altro giudicato, il dolo del giudice.

L'art. 396, co. 1, c.p.c. ammette la revocazione delle sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello soltanto per i casi di cui ai numeri 1), 2), 3), 6) dell'art. 395 c.p.c.

Pertanto, l'attore avrebbe dovuto promuovere reclamo avverso la sentenza.

L'art. 18, commi 1 e 4, parte prima, l.f., applicabile *ratione temporis*, prevede il termine breve di trenta giorni dalla notificazione della sentenza per proporre reclamo, e il termine lungo mediante rinvio all'art. 327, co. 1, c.p.c. (art. 18, co. 4, parte seconda, l.f.).

L'art. 327, co. 1, c.p.c. dispone che, in caso di omessa notificazione della sentenza, la revocazione può essere proposta per il motivo *sub 4)* entro sei mesi dalla pubblicazione. Il comma secondo, applicabile al rito camerale del processo prefallimentare (v. Cass. civ., sez. I[^], sent. 23 giugno 2014, n. 14232), conferma un peculiare regime per il contumace, prevedendo che non si applichi il termine di sei mesi, qualora il contumace dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa o della notificazione degli atti di cui all'art. 292 c.p.c.

L'attore avrebbe dovuto dunque proporre reclamo, previa dimostrazione della nullità della notificazione.

A questo proposito, si osserva che l'attore non ha dedotto la nullità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza eseguita nei suoi confronti, bensì nei confronti della società, tra l'altro con eccezione infondata («*la notifica veniva effettuata tramite ufficiale giudiziario non presso la sede della società*

, ma presso altro luogo diverso e non riconducibile alla società», p. 4 cit.).

L'attore non ha specificamente allegato dove è stata eseguita la notificazione e dove avrebbe dovuto essere compiuta.

In ogni caso, si osserva che la notificazione è stata eseguita a mezzo ufficiale giudiziario mediante deposito presso la casa comunale di Capriano del Colle (BS), ai sensi dell'art. 15, co. 3, parte quinta, l.f., dopo il vano tentativo di eseguirla presso lo stesso Comune in via Carlo Alberto dalla Chiesa, n. 33.

Dalla visura camerale in atti, la sede legale della fallita era proprio sita in Capriano del Colle (BS), via Carlo Alberto dalla Chiesa, n. 33.

La domanda è inammissibile anche per il motivo dedotto.

L'attore ha lamentato l'erronea valutazione della ricorrenza dell'insolvenza.

L'unica ragione addotta è l'assenza di pluralità soggettiva *ex latere actoris* nell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento.

A prescindere dal rilievo, di per sé dirimente, che l'omessa produzione della sentenza nella sua interezza osta alla verifica della motivazione *in parte qua*, si osserva che la censura non è evidentemente ascrivibile ad un motivo di revocazione, e segnatamente all'unico apparentemente invocabile, quello *sub n. 4)*, bensì ad un motivo di reclamo.

L'«*erronea valutazione dello stato di insolvenza*», come rubricato dall'attore (p. 2 cit.), è già espressione che evoca con evidenza l'estraneità della deduzione al motivo citato, che postula invece un erroneo accertamento.

In particolare, «*l'errore rilevante ex art. 395 c.p.c., n. 4, consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione della esistenza o della inesistenza di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa ovvero accertata dagli atti di causa, a condizione che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito materia del dibattito processuale su cui la pronuncia asseritamente viziata abbia statuito. || Muovendo da detta premessa si è evidenziato che l'errore percettivo: a) non può riguardare l'attività interpretativa e valutativa; b) deve avere i caratteri della assoluta*

evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; c) deve essere essenziale e decisivo nel senso che tra la percezione erronea e la decisione emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l'errore la pronuncia sarebbe stata sicuramente diversa [...] e non può riguardare l'attività valutativa del giudice» (Cass. civ., sez. I[^], ord. 23 giugno 2022, n. 20238).

Il motivo dedotto dall'attore è invece muto sugli elementi del motivo.

Si ignora quale sia il fatto decisivo supposto (erroneamente) vero o falso.

Di converso, il motivo esprime il tentativo di ottenere il riesame della sentenza.

La domanda è rigettata (in rito).

Al regolamento delle spese processuali si applica il principio di causalità, di cui il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. ne costituisce espressione (tra le tante, Cass. civ., sez. III[^], sent. 30 gennaio 2009, n. 2473).

L'attore è soccombente formale e totale.

Nulla deve essere statuito in punto di regolamentazione delle spese processuali, poiché il convenuto citato, parte vittoriosa, non le ha sostenute.

P.Q.M.

Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

rigetta la domanda di _____ ;
nulla dispone in punto di regolamentazione delle spese processuali.

Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2023.

Il giudice estensore
Andrea Giovanni Melani

La presidente
Simonetta Bruno